

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 8/03/2017

N° Delibera: 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Marzo alle ore 12:20 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Assente
2	BUONO PASQUALE FRANCESCO	Consigliere	Presente
3	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
4	DI MEGLIO PASQUALE	Consigliere	Presente
5	MATTERA CARMELO	Consigliere	Assente
6	ZANGHI MARIO	Consigliere	Assente
7	GAUDIOSO DIONIGI	Consigliere	Presente
8	CAUTIERO CRESCENZO	Consigliere	Assente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
10	BUONO ANTONIO	Consigliere	Presente
11	DI MEGLIO ANIELLO	Consigliere	Assente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

Il Vice Sindaco Gaudio introduce il quarto punto all'o.d.g. e passa la parola al Dott. Luigi Mattera che relaziona in merito.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Vice Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 6

VOTI FAVOREVOLI 5

ASTENUTI 1 (Di Meglio Pasquale)

Il Vice Sindaco pone altresì ai voti la immediata esecutività dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/06/2014 veniva approvato il regolamento relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente tra l'altro la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Considerato che

- l'articolo 10 comma 3 del citato regolamento stabilisce che *“Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestable. Relativamente agli arenili la superficie tassabile, per l'anno in corso, ove inferiore a quella in concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni – non inferiori a tre annuali – che l'ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente, a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla parte nel corso dell'anno”*;
- tale disposizione regolamentare tendeva ad andare incontro all'esigenza, più volte rappresentata dai concessionari degli stabilimenti balneari, di essere tassati sull'effettivo arenile presente in sito e non sulla base della superficie indicata nelle relativi atti concessori; ciò anche al fine di evitare l'instaurarsi di continui contenziosi tra le parti;

- nonostante tale regolamentazione e l'impegno degli Uffici comunali di provvedere alle relative misurazioni, diversi concessionari hanno continuato ad inviare denunce di variazione in spregio al dato regolamentare oltre che intentare ricorsi avverso gli avvisi di pagamento, comportando ciò un importante aggravio di spese per l'Ente a cui va ad aggiungersi la sottrazione di risorse umane agli uffici al fine di effettuare le dette misurazioni;
- inoltre che l'Ufficio Tributi ha rappresentato l'impossibilità di procedere alle relative misurazioni durante la stagione balneare per carenza di personale anche dell'Ufficio Tecnico;

Verificato, pertanto, che si rende necessario modificare il citato articolo;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Vista la normativa vigente in materia;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 1 Consigliere astenuto (Di Meglio Pasquale);

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

1) di modificare l'articolo 10 comma 3 del regolamento relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente tra l'altro la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/06/2014 nel modo che segue:

“Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile. Relativamente agli arenili la superficie tassabile, per l'anno d'imposta, è quella risultante dalla concessione demaniale. Ove inferiore a quella in concessione, ciò dovrà essere provato ogni anno mediante tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata documentazione fotografica, da effettuarsi il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto e che andranno trasmesse all'ufficio entro il primo giorno feriale successivo. Nel caso di trasmissione di un numero inferiore di dichiarazioni, di effettuazione delle stesse in date differenti da quelle sopra indicate, da mancanza di

documentazione fotografica allegata, di non rispetto del termine di presentazione delle stesse, la superficie tassabile degli arenili sarà quella risultante dalla concessione demaniale.

La superficie tassabile sarà quella risultante dalla media delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie, prodotte dalla parte nel corso dell'anno. Nel 2017 il relativo ruolo nei confronti degli stabilimenti balneari verrà emesso sulla scorta delle superfici degli arenili risultanti dalle concessioni demaniali ed i concessionari saranno tenuti al pagamento degli importi risultanti dal detto ruolo, indipendentemente dall'eventuale diritto al rimborso e/o compensazione.

I concessionari che presenteranno, nei termini indicati, le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà avranno diritto al rimborso delle maggiori somme versate e/o alla compensazione sull'importo dovuto per l'anno 2018.

Per i concessionari che nel 2017 presenteranno le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la superficie che nel 2018 verrà iscritta a ruolo sarà quella risultante dalla media delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dell'anno 2017 ed entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio, nel caso in cui non vengano presentate nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, provvederà ad emettere ruolo suppletivo per la differenza tra la superficie risultante dalla media delle dichiarazioni dell'anno precedente e la superficie risultante dall'atto concessorio; nel caso in cui pervengano nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà l'Ufficio, provvederà ad emettere ruolo suppletivo tra la superficie risultante dalla media delle dichiarazioni dell'anno precedente e la superficie risultante dalla media delle nuove dichiarazioni, se superiore a quella precedente; se inferiore il contribuente avrà diritto al rimborso delle maggiori somme versate e/o alla compensazione sull'importo dovuto per l'anno 2019. Tale modalità di iscrizione a ruolo varrà per tutti gli anni successivi";

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2017;

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il

regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;

4) di dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza indicate in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Dionigi GAUDIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dal 09/03/2017 al 24/03/2017

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il «Campo1»

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE